

Prot.: 180229/RU

Roma, 12 giugno 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTI i DD.PP.CC.MM. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 che hanno previsto la sospensione, sull'intero territorio nazionale, delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

VISTE le Determinazioni Direttoriali, emanate in attuazione dei citati DD.PP.CC.MM., con le quali è stata disposta la sospensione delle attività di gioco e in particolare le determinazioni del Direttore dell'Agenzia n. 96788/R.U. del 21 marzo 2020 e n. 102340/R.U. del 30 marzo 2020;

VISTE le Determinazioni Direttoriali n. 125127/R.U. del 23 aprile 2020, n.129586/R.U. del 29 aprile 2020 e n. 160097/R.U. del 28 maggio 2020 con le quali è stata disposta la riapertura graduale dei giochi;

VISTE le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative" 20/83/CR01/COV19, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 9 giugno 2020;

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 e, in particolare l'art. 1 , comma 1, lettera l) che prevede che *"le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10"*;

RITENUTO che l’Agenzia debba assicurare la possibilità di riapertura delle attività *de quibus* nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni citate nonché adottare ogni misura finalizzata al contenimento del contagio assicurando, per quanto di propria competenza, anche il rispetto, nelle attività di controllo, delle misure di prevenzione e protezione sanitaria:

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

E’ disposta l’autorizzazione alla riattivazione delle piattaforme per l’esercizio delle attività di gioco all’interno delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo e degli esercizi che raccolgono giochi tipici di tali sale, a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli, o nelle linee guida nazionali, e comunque, in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 11 giugno 2020.

ARTICOLO 2

La raccolta di tutti i giochi pubblici nelle sale e negli esercizi di cui all’articolo 1 è consentita a seguito dell’adozione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dei provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome di cui al D.P.C.M. 11 giugno 2020.

ARTICOLO 3

Nell’ambito delle attività di controllo sul gioco pubblico, le Direzioni Territoriali dell’Agenzia assicurano anche il rispetto delle misure di contenimento e di prevenzione indicate dai protocolli adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, applicando le misure previste dal Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, secondo le modalità di cui al prospetto allegato.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Misure di contenimento e prevenzione previste dal protocollo di sicurezza o dalle linee guida applicabili all'esercizio oggetto di controllo	Misure
Capienza delle sale	1^ violazione: Diffida al rispetto della misura 2^ violazione: Sospensione di 1 giorno dalla 3^ violazione: Sospensione fino a un massimo di 5 giorni
Utilizzo mascherine, gel igienizzante o altri dispositivi di protezione, ove previsti, da parte del personale	1^ violazione: Diffida al rispetto della misura 2^ violazione: Sospensione di 1 giorno dalla 3^ violazione: Sospensione fino a un massimo di 5 giorni
Utilizzo mascherine da parte dell'utenza quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale	1^ violazione: Diffida al rispetto della misura 2^ violazione: Sospensione di 1 giorno dalla 3^ violazione: Sospensione fino a un massimo di 5 giorni
Percorsi di entrata ed uscita separati o con percorsi ben individuati	1^ violazione: Diffida ed invito a provvedere entro 24 ore 2^ violazione: Diffida ed invito a provvedere con obbligo di Sospensione fino all'effettivo adempimento da verificarsi da parte dell'Ufficio dalla 3^ violazione: Sospensione per 3 giorni ed invito a provvedere entro il termine concesso
Presenza di gel igienizzante all'ingresso o nella sala	1^ violazione: Diffida ed invito a provvedere entro 24 ore; 2^ violazione: Diffida ed invito a provvedere con obbligo di Sospensione fino all'effettivo adempimento da verificarsi da parte dell'Ufficio dalla 3^ violazione: Sospensione per 3 giorni ed invito a provvedere entro il termine concesso
Presenza di cartellonistica informativa	1^ violazione: Diffida ed invito a provvedere entro 48 ore 2^ violazione: Diffida ed invito a provvedere con obbligo di sospensione fino all'effettivo adempimento da verificarsi da parte dell'Ufficio dalla 3^ violazione: Sospensione per 3 giorni ed invito a provvedere entro il termine concesso
Verifica della temperatura all'ingresso, ove l'obbligo sia previsto nel protocollo o nelle linee guida	1^ violazione: Diffida ed invito a provvedere entro 24 ore 2^ violazione: Diffida ed invito a provvedere con obbligo di Sospensione fino all'effettivo

	<p>adempimento da verificarsi da parte dell'Ufficio</p> <p>dalla 3^ violazione: Sospensione per 3 giorni ed invito a provvedere entro il termine concesso</p>
Distanza lineare di almeno 1 metro fra gli utenti	<p>1^ violazione: Diffida con invito alle persone ad attenersi alle regole di distanziamento</p> <p>2^ violazione: Sospensione di 1 giorno</p> <p>dalla 3^ violazione: Sospensione fino a un massimo di 5 giorni</p>
Distanza lineare di almeno 1 metro fra le postazioni dei lavoratori a contatto con l'utenza	<p>1^ violazione: Diffida ed invito a provvedere alla riorganizzazione delle postazioni entro entro 24 ore</p> <p>2^ violazione: Diffida ed invito a provvedere con obbligo di Sospensione fino all'effettivo adempimento da verificarsi da parte dell'Ufficio</p> <p>dalla 3^ violazione: Sospensione per 3 giorni ed invito a provvedere entro il termine concesso</p>
Pulizia degli apparecchi al termine di ogni utilizzo di AWP, VLT, terminali self service, schermi touch, tastiere, mouse, distributori automatici.	<p>1^ violazione: Diffida al rispetto della misura</p> <p>2^ violazione: Sospensione di 1 giorno</p> <p>dalla 3^ violazione: Sospensione fino a un massimo di 5 giorni</p>
Adeguatezza della ventilazione e degli impianti di areazione secondo le indicazioni delle Regioni	<p>1^ violazione: Diffida e obbligo di adeguamento</p> <p>2^ violazione: Sospensione di 1 giorno</p> <p>dalla 3^ violazione: Sospensione per 3 giorni ed invito a provvedere entro il termine concesso</p>
Mancato rispetto di altre prescrizioni previste nel protocollo e nelle linee guida applicabili all'esercizio oggetto di controllo	<p>1^ violazione: Diffida e obbligo di adeguamento</p> <p>2^ violazione: Sospensione di 1 giorno</p> <p>dalla 3^ violazione: Sospensione per 3 giorni ed invito a provvedere entro il termine concesso</p>
Violazioni delle prescrizioni dei protocollo e delle linee guida ritenute di particolare gravità in relazione all'entità e alla natura delle stesse	Sospensione fino ad un massimo di 5 giorni